

COMUNE DI LAVIANO
Provincia di Salerno

COPIA



AREA VIGILANZA - PATRIMONIO - LEGGE N. 219/81

DETERMINAZIONE

REGISTRO DI AREA N. 51 del 27-10-2021

OGGETTO: Approvazione lista di carico di circa HA 340 relativa ai canoni di natura enfiteutica dei terreni allodiali (Livelli) ex civici, di quelli legittimati ora allodiali, e di quelli ancora civici, per gli anni 2016-2017-2018-2019-2020 e annualità in corso 2021. - CIG:

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Ai sensi degli articoli 147-bis e 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si attesta la regolarità contabile in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa e alla copertura finanziaria della spesa.

Laviano, 28-10-2021

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(F.to Dott. Luigi BUONO)

VISTA la Legge n° 1766/1927;

VISTO il R.D.L. n° 332/1928;

VISTO l'art. 66 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, con il quale sono state trasferite alla Regione tutte le funzioni amministrative relative agli usi civici;

VISTO l'art. 78 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, secondo cui Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico;

VISTA la L.R. n° 11/1981;

VISTA la legge n. 142/90 e la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente ed il regolamento generale delle entrate;

VISTO il D. L.vo n° 267/2000;

PREMESSO CHE :

- il Comune di Laviano- a seguito dell'analisi e della verifica dell'Inventario Regionale nel quale sono contenuti i dati relativi ai beni civici ed alle terre c.d. "legittimate" (gravate da canoni di natura enfiteutica) - ha constatato che nel proprio territorio comunale vi sono beni civici (*in Demani aperti*) e terre c.d. "legittimate e/o quotizzate" (o "allodializzate") gravate da canoni (livelli) di natura enfiteutica (*in Demani chiusi*);
- tali beni, dal 1927 ad oggi, sono stati individuati e regolamentati da Atti e Provvedimenti Giuridici emanati dalle Autorità preposte in ottemperanza alla L. n. 1766 del 16/06/1927 e del relativo Regolamento di attuazione n.332 del 26/02/1928, nonché conformemente alle successive disposizioni di legge (nazionali e regionali) promulgate in materia di usi civici;
- nel corso dei passati decenni, le terre gravate dal vincolo di "Uso Civico" sono state oggetto di usurpazioni, occupazioni abusive nonché di compravendite tramite atti notarili, che - in quanto sprovviste dell'autorizzazione preventiva del Commissario per la Liquidazione degli Usi civici o della Regione Campania ex art. 12, comma 2, legge 1766/1927 - sono inidonee a produrre validi effetti giuridici;
- i terreni ancora civici, rientrando nella nozione di proprietà pubblica – come sottolineato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo, Rassegna dell'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo, n. 2/2006, *infra* pag. 31 –, sono inalienabili e non usucapibili, mentre gli usi civici ivi risultanti sono imprescrittibili;
- l'art. 2 della L.R. n. 11/1981 così dispone: "... *la Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, provvede, nel pieno rispetto delle funzioni di competenza statale, alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni, alla destinazione delle terre d'uso civico, alle nomine dei periti istruttori, alla concessione della legittimazione, alla reintegra dei terreni, alla concessione in enfiteusi, alla trasformazione in enfiteusi perpetua, alla ridevoluzione delle terre, all'autorizzazione ad alienare, al mutamento di destinazione, all'affranco dei canoni, allo svincolo di capitali, all'approvazione delle conciliazioni ...*";
- quanto dettato dal comma 7 dell'art. 2 della legge 11/1981 secondo cui "*la Giunta Regionale [...] provvede, nel pieno rispetto delle funzioni di competenza statale, [...] all'affranco dei canoni*" fa esclusivo riferimento ai canoni imposti con le ordinanze di quotizzazione adottate ai sensi degli articoli 19 e 20 della Legge 1766/1927 (come confermato dal successivo art. 21 secondo cui la locale cattedra di agricoltura - ora Regione - deve accertarne le migliori eseguite);
- sempre con riferimento al comma 7 dell'art. 2 della legge 11/1981, "*nel pieno rispetto delle funzioni di competenza statale*" passate dallo Stato alle Regioni con il DPR 616/1977 non erano di certo incluse le affrancazioni dei canoni diversi da quelli imposti con le quotizzazioni post 1927, affrancazioni che erano già (e restano) di competenza dei rispettivi

Comuni;

- nel territorio comunale non vi sono comunque quotizzazioni adottate ai sensi degli articoli 19 e 20 della Legge 1766/1927 e quindi in nessun caso occorrerà coinvolgere la Regione Campania per le operazioni di affrancazione;
- con deliberazione di C.C. n. n. 19 del 13/06/2019 è stato approvato il Regolamento dei criteri di calcolo dei canoni di natura enfiteutica gravanti sui terreni allodiali, legittimati ora allodiali e ancora civici e della relativa affrancazione e definito l'iter procedurale da seguire per l'affrancazione dei canoni;
- con deliberazione di G.C. n. 42 del 16/04/2019 è stato conferito mandato al Responsabile dell'Area Vigilanza – Patrimonio – Legge n. 219/81 conferendo i poteri di cui all'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E-L-);
- la registrazione, trascrizione e voltura catastale compete al Comune col tramite dei propri incaricati, anche se la spesa resta a carico dell'affrancante;
- il provvedimento di affrancazione non pregiudica eventuali diritti di terzi sui terreni interessati;

ATTESO CHE :

- in esecuzione della volontà di questa Amministrazione Comunale, per la materia di cui innanzi esplicitato, e al fine di pervenire ad una corretta gestione del patrimonio comunale, con Determinazione n. 32 del 22/06/2021 del Responsabile dell'Area Vigilanza – Patrimonio – Legge n. 219/81, e disciplinare sottoscritto in data 30 giugno 2021, è stato affidato specifico incarico al Geom. Giuseppe MOSCILLO nato a Sant'Angelo dei Lombardi il 09/02/1965, residente a Rocca San Felice (AV) in Via San Nicola n.20, tel. & fax 0827/45102 - cell. 347/9830697 - e-mail:geom.moscillo@gmail.com – Pec giuseppe.moscillo@geopec.it - CF: MSCGPP65B09I281X - P. IVA 02347460640, iscritto all'Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Avellino al n. 2988;
- il tecnico incaricato ha provveduto ad effettuare le operazioni di natura storico-giuridica e tecnica, che con il presente atto si approvano e consistenti in Predisposizione della lista di carico dei canoni calcolati secondo le direttive dettate con Delibera di Consiglio Comunale n. n. 19 del 13/06/2019;
- è intendimento dell'Amministrazione Comunale, attuare le procedure disposte dalla L. 1766/1927 e dalla L.R. 11/1981 e s.m.i. in materia di usi civici per la determinazione dei canoni di natura enfiteutica, delle affrancazioni e degli oneri connessi;
- l'Amministrazione Comunale ha previsto dal bilancio relativo all'esercizio finanziario 2021 entrate derivanti sia dai canoni di natura enfiteutica che dall'affrancazione dei livelli;

CONSIDERATO che la qualificazione giuridica del diritto costituito con la quotizzazione anteriore al 1927 e con la legittimazione si rileva dal dettato dell'art. 24 della L. 1766/1927: trattasi, in realtà, di un rapporto nel quale predominano, sotto ogni aspetto, particolari caratteri nettamente pubblicistici; Il carattere di specialità e di pubblicità sono evidenziati dal particolare vincolo della destinazione del capitale di affrancazione ad un interesse pubblico (art. 24 L. 1766/1927 in riferimento ai canoni imposti con la legittimazione e con tutte le quotizzazioni, anche quelle precedenti al 1927), qual è quello della realizzazione di opere permanenti di interesse generale della popolazione; altro elemento che rivela l'intenzione del legislatore di garantire un equivalente interesse pubblico nonostante la liquidazione dell'uso civico, è il criterio di determinazione del capitale del canone (art. 10 L. 1766/1927); questo deve corrispondere al valore del fondo ed è, quindi, nettamente superiore a quello previsto dalla legge 607 del 1966 (sulle enfiteusi private), che lo stabilisce in una somma pari a 15 volte il valore del canone, calcolato in base al reddito dominicale;

VISTA l'Ordinanza del Tribunale di Potenza del 29/03/2007 secondo cui, relativamente a canoni imposti su terreni ora allodiali (ex civici) e provenienti da quotizzazioni precedenti al 1927, si ha che *“il mancato pagamento del canone protrattosi per un periodo ultraventennale non*

comporta l'usucapione a favore dell'enfiteuta, ma solo la prescrizione quinquennale (nella specie, comunque, non dedotta con l'opposizione all'esecuzione) del debito per le annualità scadute"; in tale Ordinanza si arriva a definire le quotizzazioni precedenti al 1927 come delle vere e proprie enfiteusi proprio in base alla considerazione che l'imposizione a tempo indeterminato del canone annuo è incompatibile con l'essenza stessa della proprietà, riconfermando l'esistenza della *"obbligazione di corrispondere il canone annuo a favore del Comune, senza limite temporale, fino all'eventuale affrancazione"* ai sensi dell'art. 32 del R.D. 03/12/1808 e s.m.i.;

- EVITATA** l'avvenuta prescrizione dei canoni per la mancata riscossione per oltre un ventennio;
- RAVVISATO** che alla luce di quanto finora evidenziato occorre avviare con urgenza e celerità l'emissione dei ruoli ovvero delle liste di carico relative al recupero dei canoni arretrati ed implementare le procedure necessarie per poter far fronte alle probabili istanze di affrancazione che gli aventi diritto potrebbero decidere di inoltrare a questo Ente;
- CONSIDERATO** che, provenienti dall'Inventario Regionale, sono stati acquisiti agli atti di questo Comune i seguenti documenti sanzionati con R.R. e D.D. di: *Ordinanza di Legittimazione del 05/04/1937 sanzionata con il R.R. D.D. 29/04/1937* e che da una prima fase di accertamento degli elaborati sopra-descritti si evince il posizionamento degli attuali terreni allodiali e di quelli ancora civici del comune di Laviano, per un totale di 340 ettari, 45 are, 64 centiare, oltre ettari 2387, are 81, centiare 38 di categoria A;
- VISTO** l'art. 32 del Regio Decreto 03/12/1808 (istruzioni per l'esecuzione della Legge 01/09/1806) secondo cui: *"I cittadini concessionari, qualunque sia stato il modo di divisione, saranno riguardati come padroni delle quote loro spettate, e godranno di tutta la pienezza del dominio e della proprietà, con farne liberamente uso, salve le eccezioni espresse nell'articolo precedente. Saranno però tenuti alla corresponsione del reddito, e si darà luogo alla devoluzione dei fondi conceduti pel reddito non pagato per un triennio"*;
- CONSIDERATO CHE:**
- è stato costituito lo stato generale delle ditte enfiteutiche e l'aggiornamento dell'elenco delle ditte occupanti i terreni ancora civici;
 - nell'allodializzazione (o privatizzazione) dei terreni ex demaniali ai sensi all'art. 10 della Legge 1766/1927 ed all'art. 26 del R.D. 332/1928, è stato imposto un canone di natura enfiteutica che si reputa perenne in quanto il relativo capitale di affrancazione è vincolato dall'art. 24 della L. 1766/27 alla realizzazione di opere di pubblico interesse;
 - i canoni che vengono corrisposti in base all'art. 10 della L. 1766/1927 ed alla L. 01/09/1806 non sono frutto di libera intesa pattizia (come nell'enfiteusi "privata" disciplinata dal Codice Civile) in quanto il canone è rapportato unicamente al valore del terreno;
 - l'assenza di un rapporto enfiteutico riconducibile a quello disciplinato dal Codice Civile è palese atteso che trattasi di enfiteusi atipiche e di diritto pubblico;
- VISTO** il Parere n. 18 del 20/07/2006 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, che sottolinea l'obbligatorietà per i Comuni di riscuotere i canoni di natura enfiteutica ex L. 1766/1927, ribadendo che tali canoni e livelli *"nell'Italia meridionale derivano dalla allodiazione di antiche proprietà collettive che, come tali, godono della imprescrittibilità nonché della inalienabilità e della inusucapibilità"*;
- PRESO ATTO** che detti canoni sono di *"natura enfiteutica"* e non *"enfiteutici"*, e, conseguentemente soggetti soltanto alla legge 01/09/1806, alla legge speciale n. 1766 del 16/06/1927 ed al Regio Decreto n. 332 del 26/02/1928, con esclusione espressa dell'applicabilità della disciplina civilistica;
- CONSIDERATO** che altresì il già citato Parere n. 18 del 20/07/2006 della Corte dei Conti chiarisce che non è applicabile ai predetti usi civici la L. n. 16 del 29/01/1974 ovvero gli enti locali non possono ritenersi facoltizzati a rinunciare alla riscossione di canoni, censi, livelli o altro del genere di

cui siano titolari;

- DATO ATTO** che l'Amministrazione comunale di Laviano ha interesse a risolvere le problematiche connesse ai beni civici in applicazione della L. 1766/1927 e della L.R. 11/1981 e s.m.i. e che gli utenti interessati, accedendo al bando per l'affrancazione dei canoni ed utilizzando la modulistica che sarà messa a disposizione presso l'ufficio preposto, potranno estinguere definitivamente il gravame da usi civici riveniente da atti e provvedimenti giuridici che risalgono al lontano 1759, così come riportati nell'inventario regionale;
- ATTESO** che in caso di usurpazione (terreni civici arbitrariamente occupati) è dovuto un canone di occupazione del patrimonio indisponibile (terre civiche) del Comune in quanto i terreni sono tutt'ora demaniali, come tra l'altro confermato dall'art. 46 del R.D. 332/1928 (regolamento di attuazione della L. 1766/1927): "*Quando le rendite delle terre non bastino al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, il comune e l'associazione agraria potrà, per sopperirvi, imporre agli utenti un corrispettivo ...*";
- VISTO** il punto 8 dell'art. 32 della Legge 724 del 23/12/1994 (finanziaria 1995), che impone: "*A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali*";
- VISTO** il DL 507/1993 (TOSAP), il DL 446/1997 (COSAP) e la Legge 448/1998 (COSAP);
- VISTA** la Sentenza della Cassazione n. 11993 dell'08/08/2003 secondo cui è legittimo imporre la Tosap sui terreni gravati da uso civico (arbitrari occupatori);
- VISTA** la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 238/1936 in base alla quale "*verificatosi un fatto violatore delle norme di pubblico e sociale interesse ed operante quale una condizione risolutiva, e cioè verificandosi il mancato pagamento del canone per un triennio, ... la conseguenza caratteristica e fondamentale è che le quote ritornano di diritto, ope legis et sine ministerio iudicis, al demanio comunale, il cui diritto è perfetto, non appena insorge uno dei fatti ritenuti lesivi delle finalità sociali della quotizzazione*";
- VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 13/06/2019 con cui si approvava il Regolamento per affrancazione dei livelli ed aggiornamento dei canoni così come di seguito:
- all'art.6 a1-b1 e art. 7a è stato fissato il calcolo per il canone di natura enfiteutica gravante sui terreni allodiali (ex civici) e civici pari ad € 55,00 (cinquantacinque//00) ad ettaro annui per i terreni agricoli, rappresentato da un ventesimo (1/20) della qualità predominante PASCOLO con un abbattimento del 50% (2.186,00 arrotondato € 2.200,00/20x50%=€55,00); si fa riferimento al V.A.M. pubblicato sul bollettino ufficiale della REGIONE CAMPANIA, Decreto Dirigenziale n.. 33 del 05/03/2019;
 - all'art. 6 a2 e 6 b2 è stato fissato il canone di natura enfiteutica gravante sui terreni allodiali (ex civici) e civici pari ad € 200,00 (trecento//00) ad ettaro annui per i terreni edificati/edificabili;
 - all'art. 7b è stato fissato che i canoni annuali ed il capitale di affrancazione saranno ridotti del 50% per chi concluderà l'affrancazione entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento dei canoni;
 - sono state impartite direttive al Responsabile dell'Area Vigilanza – Patrimonio – Legge n. 219/81 per l'approvazione della lista di carico dei canoni e contestualmente di porre in essere tutto quanto necessario per la riscossione ordinaria e coattiva dei canoni di natura enfiteutica, compreso l'approvazione della bozza di avviso di pagamento bonario e della successiva ingiunzione fiscale;

RITENUTO necessario approvare la lista di carico per la riscossione dei predetti canoni anticipati di natura enfiteutica, che dovrà avvenire mediante notifica della richiesta di pagamento, per gli anni 2016-2017-2018-2019-2020 più l'annualità in corso 2021, come da tabella allegata;

CONSIDERATO CHE :

- il Comune utilizza sistemi informativi automatizzati;
- il comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 ha introdotto il principio della validità degli atti amministrativi prodotti con mezzi elettronici, ed il principio della sostituibilità della firma autografa con quella elettronica;
- il comma 2 dell'art. 15 della L. 59/1997 ha ribadito il principio della validità e della rilevanza giuridica dei documenti prodotti da sistemi informativi automatizzati;
- il comma 87 dell'art. 1 della Legge n. 549/1995 prevede che - nel caso in cui gli avvisi di pagamento, liquidazione e/o accertamento relativi ad entrate pubbliche siano prodotti da sistemi informativi automatizzati - la prevista firma autografa da apporre sugli stessi possa essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile; la medesima norma di legge prevede che "il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati" siano "indicati in apposito provvedimento di livello dirigenziale";

CONSTATATO che il mancato pagamento del canone per un triennio comporta la reintegra dei terreni al demanio comunale (art. 32 R.D. 03/12/1808 - Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 238/1936);

VISTI gli articoli 633 e 639 del Codice Penale in tema di occupazione abusiva di suolo pubblico;

VISTO l'art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito) del Codice Civile secondo cui: "*Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/04/2021, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2021/2023;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/04/21, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, l'elenco annuale 2021 ed il Programma Biennale degli acquisti, forniture e servizi 2021-2022" e relativa modifica;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 17/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione anno 2019;

VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 39 del 28/03/19 e n. 18 del 27/02/2020, esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato modificato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente con diverso modello organizzativo generale che ha ridistribuito le competenze in cinque aree;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000, con il quale viene approvato il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2020-2022".

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 13/06/2019 e il Regolamento Allegato;

RISCONTRATA LA PROPRIA COMPETENZA

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte:

- 1- di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2- di dare atto che i criteri e le modalità per il calcolo dei canoni di natura enfiteutica in questione sono quelli adottati nel Regolamento Per Affrancazione Dei Livelli Ed Aggiornamento Dei Canoni adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 13/06/2019

(CANONE ANNUO A mq. DEFINITIVO)

- Terreni Agricoli (Canone = € 0.0055/Mq annui; quindi: Importo dovuto = Canone annuo x 5+1=6 anni x Superficie x Quota di proprietà);
 - Terreni edificati o edificabili (Canone = € 0.02/Mq annui; quindi: Importo dovuto = Canone annuo x 5+1=6 anni x Superficie x Quota di proprietà);
 - I canoni annuali ed il capitale di affrancazione saranno ridotti del 50% per chi concluderà l'affrancazione entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento dei canoni.
- 3- di approvare n° 1 lista di carico del primo lotto di circa ettari 340 dei canoni di natura enfiteutica ad oggi non affrancati come da tabella allegata, attualizzati secondo i criteri e le modalità menzionati in premessa, in conformità ai criteri di cui alla Legge 01/09/1806, alla Legge 1766/1927 e successive, per favorire l'interesse pubblico della collettività e così come trasmessa dal tecnico incaricato geom. Mosillo;
 - 4- di dare atto che i suddetti canoni dovranno essere richiesti per gli anni dal 2016 al 2020 più l'annualità in corso 2021;
 - 5- di dare, altresì atto, che la riscossione dei suddetti canoni di natura enfiteutica dovrà avvenire mediante notifica, a cura dell'Ente, della richiesta di pagamento con raccomandata A/R;
 - 6- di attestare che le fonti dei dati utilizzate per l'elaborazione degli avvisi e degli atti sono le banche dati in possesso dell'Amministrazione Comunale, del Commissariato agli Usi Civici di Napoli, dell'Archivio Usi Civici della Regione Campania, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia del Territorio di Salerno, dall'IFEL (ex Anci-Cnc), di Poste Italiane S.p.A.;
 - 7- che gli importi richiesti andranno versati entro sessanta giorni dalla data di notifica della richiesta di pagamento;
 - 8- di richiedere all'arbitrario occupatore, in caso di mancato pagamento del canone annuale di occupazione, l'indennizzo di occupazione ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile;
 - 9- che in caso di mancato versamento, la somma dovuta, con l'aggiunta di interessi moratori e delle spese accessorie, verrà riscossa tramite ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 (o altro) e conseguenti procedure esecutive.
 - 10- di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;
 - 11- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.L.vo 267/2000;
 - 12- di pubblicare copia della presente determinazione all'Albo Pretorio per la relativa pubblicazione di 15 giorni a titolo di pubblicità/notizia, ai sensi della vigente normativa in materia.

Il presente documento viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area
Vigilanza – Patrimonio – Legge N. 219/81
(F.to Alessandro Piserchia)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi.

Dalla Residenza Municipale, 29-10-2021

Il Responsabile Incaricato
(F.to Piserchia Alessandro)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Responsabile dell'Area
(Alessandro Piserchia)
